

**Ufficio d'ambito di Lecco - Azienda speciale**

Telefono 0341.295472

E-mail [segreteria.ato@provincia.lecco.it](mailto:segreteria.ato@provincia.lecco.it)

Pec: [provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

Prot. n.  
Tit. 8 Cl. 4 Fasc.

Lecco,

Spett.

e p.c. Spett LRH S.p.A.  
c.a. Direttore generale

**OGGETTO: autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali**

Da un confronto tra le banche dati del gestore del servizio idrico integrato e dello scrivente Ufficio d'ambito, risulta che lo stabilimento in indirizzo svolge un'attività produttiva in assenza tuttavia di un'autorizzazione vigente dello scarico in fognatura di acque reflue industriali.

Si invita dunque il titolare dell'attività, ove dalla stessa originino scarichi di acque reflue industriali che vengono immessi nella pubblica fognatura, a presentare domanda di autorizzazione unica ambientale allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune, compilando la pratica telematicamente all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/sso/go>

Si rammenta infatti che, secondo le norme in materia ambientale dettate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche - i quali sono sempre ammessi in fognatura purché osservino i regolamenti d'utenza - tutti gli altri scarichi devono essere autorizzati e che chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione è punibile con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Si precisa inoltre che gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 152/2006 e, per i parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato, alla Tabella 3, in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane. A tal fine, l'Ufficio d'ambito interviene nel procedimento per il rilascio, da parte della Provincia, dell'autorizzazione unica ambientale, acquisendo il parere del soggetto gestore dell'impianto di depurazione ricevente, e può imporre prescrizioni tecniche volte ad evitare danni e disfunzioni alla rete fognaria e all'impianto di trattamento finale.

Ferme restando le competenze amministrative e le funzioni di controllo sulla qualità delle acque e sugli scarichi stabilite dalla normativa vigente e quelle degli organismi tecnici preposti a tali funzioni, il gestore del servizio idrico integrato è infine tenuto ad assicurare il controllo degli scarichi e ad effettuare verifiche della correttezza degli allacciamenti alla rete fognaria, adempimento al quale dovrà provvedere senza ulteriore indugio nel caso in cui, nel termine di 90 giorni dal ricevimento della presente, non fosse ancora pervenuta la domanda di autorizzazione allo scarico o non fossero state fornite idonee rassicurazioni circa l'assenza di scarichi in fognatura di reflui originati dall'attività produttiva.

Si resta a disposizione per la corretta definizione delle pratiche di regolarizzazione, e si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE  
Elena Arena